

# **BVGer D-1713/2021 vom 5. März 2021**

Bundesverwaltungsgericht, 2021-03-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-1713\\_2021\\_d20210305](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-1713_2021_d20210305)

FR: TAF D-1713/2021 du 5 mars 2021

IT: TAF D-1713/2021 del 5 marzo 2021

## **Regeste**

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 5 marzo 2021

## **Erwägungen**

### **E. 5.1**

In primo luogo, il ricorrente contesta alla SEM di non aver tradotto tutti i documenti versati agli atti, violando così il suo diritto di essere sentito, rispettivamente l'obbligo di motivazione. Tale censura formale va analizzata preliminarmente, in quanto potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5).

### **E. 5.2**

Il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in

D-1713/2021 Pagina 14 evidenzia il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2).

### **E. 5.3**

Giusta l'art. 8 LAsi, l'autorità può esigere dal richiedente asilo che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera. Nonostante la formulazione potestativa, quando i mezzi di prova in questione risultano utili per il giudizio, l'autorità è tenuta a richiedere la traduzione o a tradurre essa stessa i documenti in questione in ossequio al principio inquisitorio (cfr. art. 33a cpv. 4 PA; PATRICA EGLI, in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed. 2023, n. 29 ad art. 31; sentenza del Tribunale D-1460/2018 del 28 ottobre 2021 consid. 6.3).

### **E. 5.4**

L'obbligo di motivazione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronun-

ciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C\_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).

#### **E. 5.5.1**

In merito alla censurata traduzione dei mezzi di prova inerenti all'attivismo politico della sua famiglia, va rilevato che, come fatto notare dall'autorità inferiore in sede di osservazione al ricorso, la traduzione è stata trasmessa al ricorrente – da visione atti allegata alla decisione avversata – insieme ad altri documenti quali verbali d'audizione. Egli infatti non ha più formulato una richiesta in tal senso, di conseguenza si presuppone che la traduzione non sia stata vista dal rappresentante legale. Oltre a ciò, tutti i mezzi di prova sulle attività politiche inoltrati dal richiedente fino a quel momento riguardavano unicamente il (...). Pertanto, risulta pretestuosa l'obiezione di una carente motivazione relativa alle attività politiche della famiglia. Segnatamente, si sottolinea come in sede d'audizione sui motivi d'asilo, il ricorrente abbia specificato che solamente lui ed il (...) sarebbero

D-1713/2021 Pagina 15 stati attivi politicamente (cfr. atto SEM 27/15 D102). Per quanto concerne i documenti versati agli atti relativi al (...), l'autorità di prima istanza si è espressa in modo dettagliato, rilevando come tali non sarebbero stati adeguati a rendere verosimili le allegazioni del richiedente in materia d'asilo (cfr. decisione SEM II pag. 7-8). Inoltre, anche l'eventuale sussistenza di una persecuzione riflessa a causa del (...) è stata analizzata dalla SEM (cfr. decisione SEM II pag. 9).

#### **E. 5.5.2**

Nella fattispecie, il Tribunale constata, dunque, che tutti i documenti utili per il giudizio risultano essere stati tradotti e che l'autorità di prima istanza si è pronunciata in modo esplicito ed esaustivo in merito a tutti i mezzi di prova agli atti. Ne discende, quindi, che le censure formali mosse dal richiedente risultano infondate e vanno conseguentemente respinte.

#### **E. 6.1**

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

#### **E. 6.2**

Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

#### **E. 6.3**

La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo.

#### **E. 6.4**

Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano

D-1713/2021 Pagina 16 soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

#### **E. 6.5**

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

#### **E. 6.6**

È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla

verosimi- glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon- derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo

D-1713/2021 Pagina 17 sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e re- lativi riferimenti).

### **E. 7.1**

Nel caso in disamina, è indubbio che la versione fornita dal ricorrente a proposito dell'episodio scatenante, ossia la visita di presunti agenti dei servizi segreti iraniani alla casa del (...) – dove lui abitava – non soddisfi i succitati criteri di verosimiglianza.

#### **E. 7.1.1**

In primo luogo, si rileva che il ricorrente ha appreso da terzi di essere oggetto di ricerche. Egli sarebbe stato informato della perquisizione del suo domicilio dallo zio, il quale a sua volta sarebbe stato informato dalla (...) del ricorrente (cfr. atto SEM 24/16 D49, D64). Sebbene, la sua incapacità di circostanziare tale evento potrebbe essere scusata in parte, sorprende come egli non sia stato in grado di indicare nemmeno la data di tale evento così decisivo nella sua vita. Egli avrebbe unicamente affermato che sa- rebbe avvenuto alla fine del mese otto del 1398 (secondo il calendario gre- goriano: novembre 2019), ma di non ricordare il giorno preciso (cfr. atto SEM 24/16 D50). Inoltre, si osserva come l'identità delle persone che avrebbero svolto la perquisizione, non sarebbe nemmeno conosciuta (cfr. atto SEM 24/16 D54). Invero, il (...) avrebbe ipotizzato che al (...) stesse succedendo la stessa cosa che egli avrebbe vissuto in passato, ma non avrebbe conosciuto o riconosciuto nessuna delle persone che sareb- bero venute a cercarlo (cfr. atto SEM 24/16 D60-62). Pertanto, sarebbe stata una mera supposizione del (...), quella che si sarebbe trattato di agenti dei servizi segreti iraniani (cfr. atto SEM 24/16 D63). Per di più, non si comprende come mai, se si fosse trattato di agenti dei servizi segreti, quest'ultimi non avrebbero saputo che l'interessato lavorava presso il ne- gozio del (...), presentandosi direttamente sul posto (cfr. atto SEM 24/16 D24-26). Altresì, risulta poco convincente che la (...), in una situazione di estrema emergenza, come indicato in sede di ricorso (cfr. memoriale ricor- suale pag. 7, n.16), non lo abbia chiamato direttamente il ricorrente.

#### **E. 7.1.2**

In secondo luogo, si evidenzia come l'interessato ha in un primo mo- mento affermato che lo zio gli avrebbe detto solamente "A. \_\_\_\_\_ sbri- gati, dobbiamo andare via da qui, devo portarti via. Precisamente come era successo per il (...) in cui erano entrati in casa qualche anno fa, qualche persona è venuta a casa (del [...]), ha perquisito la casa e quando ha preso il tuo passaporto e la tua carta "melli" abbiamo capito che stavano cercando te" (cfr. atto SEM 24/16 D56), mentre poi egli ha sorprendentemente ag- giunto che si sarebbe trattato di sette persone (cfr. atto SEM 24/16 D65) e

D-1713/2021 Pagina 18 successivamente di sei, sette persone (cfr. atto SEM 27/15 D59). Oltre alla contraddizione non è dato sapere quando lo zio, rispettivamente il ricor- rente, abbia appreso tale dettaglio. Infatti, sorprende il completo disinte- resse dell'insorgente nell'ottenere maggiori informazioni in merito a quanto riportato in modo sbrigativo dallo zio (cfr. atto SEM 24/16 D64; 27/15 D58) e l'immediatezza con cui egli avrebbe deciso di espatriare, nono- stante sino a quel giorno egli non avrebbe mai avuto problemi in Iran (cfr.

24/16 D51; 27/15 D 64-66). L'obiezione che il telefono dei (...) sarebbe sempre sotto controllo e per questo motivo avrebbe deciso di scappare senza informarsi maggiormente risulta poco plausibile, in quanto, ad esempio, egli avrebbe potuto provare ad informarsi tramite l'amico del (...), che lo avrebbe nascosto nel suo allevamento, o una volta uscito dal Paese avrebbe potuto chiedere informazioni alla madre, con la quale egli sarebbe rimasto in contatto (cfr. atto SEM 24/16 D44-45, D48).

### **E. 7.1.3**

Infine, si osserva come anche il motivo della perquisizione si basa su una supposizione del ricorrente, il quale la riconduce al blocco delle sue pagine sui social-media avvenuto circa una settimana prima (cfr. atto SEM 24/16 D55). Pagine che egli tuttavia avrebbe sempre gestito in modo segreto e anonimo (cfr. atto SEM 24/16 D51-52; 27/15 D27, D71; memoriale ricorsuale pag. 6, n. 15). Anche in relazione a ciò, l'interessato non è stato in grado di fornire una spiegazione convincente sul come le autorità avrebbero scoperto la sua identità e come avrebbero fatto a trovarlo (cfr. atto SEM 24/16 D55). La sua spiegazione secondo cui le autorità avrebbero controllato il suo telefono oppure durante gli arresti alle manifestazioni qualcuno avrebbe fatto il suo nome risulta, infatti, essere una mera supposizione.

### **E. 7.2.1**

Proseguendo, anche le dichiarazioni dell'insorgente circa le asserite attività politiche in patria e il suo legame con l'organizzazione PMOI contengono diversi indicatori di inverosimiglianza.

### **E. 7.2.2**

Il richiedente ha sostenuto di essersi occupato di raccogliere informazioni, materiale fotografico e video alle manifestazioni contro il Governo per poi diffonderlo sulle sue pagine dei rispettivi social-media (cfr. atto SEM 24/16 D49; 27/15 D25). Avrebbe svolto tale attività in patria per ben quattro anni (cfr. atto SEM 24/16 D 69). Tuttavia, interrogato in merito a tali manifestazioni egli non ha saputo indicare a quante avrebbe partecipato e quando queste si sarebbero svolte, affermando unicamente che il suo lavoro si sarebbe concentrato su una manifestazione – la più grande –, la quale si sarebbe svolta nel mese di (...) 2019, e, per il resto, soprattutto

D-1713/2021 Pagina 19 sulla raccolta di materiale per delle piccole manifestazioni (cfr. atto SEM 24/16 D71-74). Tuttavia, egli non è stato in grado di documentare nessun tipo di attività né relative a grandi né a piccole manifestazioni. Inoltre, come rilevato dall'autorità di prima istanza, sorprende che il ricorrente non sia riuscito a fornire nessun mezzo di prova circa le sue attività sui social-media. Benché, le sue pagine sarebbero state bloccate (cfr. atto SEM 27/15 D30) ed egli non avrebbe mai salvato niente per non lasciare traccia, ci si poteva attendere che, avendo presumibilmente trasmesso materiale all'estero ed essendo stato presumibilmente una fonte importante di informazioni e materiale – come sostenuto in sede di scambio scritti –, egli sarebbe riuscito a reperire quanto da lui condiviso, invece di fornire, come si vedrà in seguito, quali mezzi di prova unicamente scritti di terze persone (cfr. infra consid. 7.3.3).

### **E. 7.2.3**

Altresì, stupisce come l'insorgente sia estremamente poco informato in merito all'organizzazione per la quale avrebbe lavorato e per la quale sarebbe stato un'importante

figura di riferimento all'estero, come sostenuto a più riprese dal rappresentante legale. Egli, infatti, durante l'audizione sui motivi d'asilo, questionato in merito alla data della rivoluzione iraniana e alla data di fondazione dell'organizzazione PMOI non ha saputo rispondere in modo preciso, asserendo di non ricordare esattamente l'anno (cfr. atto SEM 27/15 47-49, D55-57). Inoltre, anche le sue dichiarazioni circa la sua adesione quale simpatizzante/membro dell'organizzazione PMOI sono risultate estremamente confuse e caratterizzate da numerose contraddizioni (cfr. atto SEM 24/16 pag. 16; 27/15 D42, D51-53, D93). Altresì, il ricorrente invitato a spiegare come e quando avrebbe iniziato ad essere attivo per l'organizzazione, si è limitato a ripetere in modo molto vago di essere cresciuto "in questo ambiente", assieme al (...) e a tutti i suoi amici e di aver quindi sempre osservato le loro attività, finché non avrebbe deciso di diventare anch'egli attivo (cfr. atto SEM 24/16 D87). Tuttavia, sorprende che l'interessato non sia stato in grado di specificare in cosa consistessero le attività del (...), limitandosi a dire che quest'ultimo avrebbe sempre sostenuto l'organizzazione PMOI, ma che di solito non avrebbe parlato di quello che faceva, aggiungendo che avrebbe sostenuto l'organizzazione anche economicamente (cfr. atto SEM 27/15 D91). Per di più, egli non ha saputo nemmeno indicare i motivi delle incarcerazioni del (...) (cfr. atto SEM 27/15 D89-90). Come osservato rettamente dalla SEM nella decisione impugnata, ci si aspetterebbe – proprio per l'asserita immersione in tale contesto – un racconto più dettagliato, anche se all'epoca delle incarcerazioni egli era ancora molto giovane. Le risposte scarse, vaghe e stereotipate al riguardo, risultano pertanto in chiaro contrasto con quanto affermato circa

D-1713/2021 Pagina 20 la sua adesione all'organizzazione PMOI in patria (cfr. atto SEM 24/16 D87).

### **E. 7.3.1**

Nemmeno i mezzi di prova forniti dal ricorrente in corso di procedura di prima istanza e successivamente con ricorso e durante lo scambio scritti sono in grado di rendere verosimili le sue attività politiche in patria e il suo legame con l'organizzazione PMOI.

### **E. 7.3.2**

Quale documento principale per provare la sua attività in patria il ricorrente ha versato agli atti lo scritto "Anhänger der (...)" del 28 ottobre 2020 (cfr. mdp n. 9 – SEM; cfr. atto SEM 24/16 D107). Tuttavia, tale documento, come osservato anche dall'autorità di prima istanza, contiene molteplici errori grammaticali e linguistici ed è redatto per lo più nella forma femminile. Inoltre, dallo stesso non si evince nessun riferimento ad attività concrete e/o altri dettagli specifici che concernono l'interessato, a parte riportare il suo nome e la sua data di nascita. In aggiunta, sorprendono anche le dichiarazioni al riguardo rilasciate dell'insorgente in sede di audizioni. Infatti, egli ha dichiarato di non conoscere personalmente HK, autore del documento, ma presumerebbe che quest'ultimo sia un membro o un simpatizzante importante (cfr. atto SEM 24/16 D109-110, 27/15 D6-12, D45). Egli sarebbe arrivato a HK grazie al gruppo PMOI dei giovani in Svizzera, ma non avrebbe nessun'informazione sulla sua persona (cfr. atto SEM 27/15 D8, D45). Pertanto, si ritiene tale documento non idoneo a rendere verosimili le asserite attività politiche del richiedente in Iran. Allo stesso modo, nemmeno gli articoli online relativi all'incarcerazione e allo stato di salute del (...) – i quali si riferiscono a degli eventi avvenuti nel 2013 e riportati da terzi su internet – permettono di ritenere verosimili i motivi d'asilo dell'insorgente (cfr. mdp n. 4, n. 7, n. 8 - SEM).

### **E. 7.3.3**

Successivamente, durante lo scambio scritti, l'interessato ha versato agli atti numerosi nuovi mezzi di prova a sostegno degli asseriti motivi d'asilo (cfr. mdp n. 9, n. 10, n. 11 - ricorso, mdp n. 1, n. 2, n. 3 - replica; scritto del 1° settembre 2020). Neppure quest'ultimi permettono, tuttavia, di giungere ad una diversa valutazione. In particolare, si osserva che le fotografie che lo ritraggono da ragazzino assieme al (...) ed ai suoi amici (cfr. mdp n. 8 - ricorso; mdp n. 2 - replica), offrono degli spaccati sulla sua vita in patria, ma non sono in alcun modo in grado di dimostrare una persecuzione nei suoi confronti; come nemmeno la fotografia assieme all'amico MM (cfr. mdp n. 9 - ricorso). A tal proposito, si osserva che il pre-sunto mandato d'arresto versato agli atti, si è dimostrato essere una con-

D-1713/2021 Pagina 21 vocazione (cfr. duplica del 3 agosto 2022). Non riportando alcuna indicazione in merito al motivo della convocazione di MM, l'asserita importanza di tale documento per il ricorrente – dovuta al suo legame con MM – non è in alcun modo dimostrata. In aggiunta, si osserva che la rinuncia di tradurre l'articolo sull'arresto della madre e della sorella di MM non ha comportato nessun pregiudizio al ricorrente e non risulta nemmeno utile alla causa. Per quanto concerne lo scritto del 14 marzo 2020 di AY (cfr. mdp n. 1 - replica), il quale sarebbe il marito di una zia del richiedente, il Tribunale rileva come da una parte AY sarebbe già espatriato nel 2010, quando il ricorrente aveva appena (...) anni, e pertanto difficilmente egli può esprimersi in merito alle sue attività. Dall'altra parte, stupisce che l'interessato non abbia mai nominato tale parente nel corso della procedura di prima istanza, asserendo oltretutto che le uniche persone della famiglia ad avere un'attività politica sarebbero state lui ed il (...) (cfr. atto SEM 27/15 D102).

Mentre, per quanto concerne lo scritto del 28 aprile 2021 di OA (cfr. mdp n. 1 - replica), figlio di AY, agli occhi del Tribunale risulta poco credibile che il ricorrente sia, come riportato, l'autore di molteplici video e servizi multimediali sulle rivolte in Iran, senza aver lasciato alcune tracce di tali contenuti inviati all'estero. Inoltre, una tale importante condivisione di materiale di protesta sarebbe anche in contrasto con l'asserita severa censura da parte del Governo iraniano. In sede di replica, il richiedente ha poi fornito un secondo scritto intitolato "Anhänger der (...)" del 15 giugno 2022 (cfr. mdp n. 3 - replica), nel quale a differenza del primo (cfr. mdp n. 9 - SEM), vengono elencate una serie di attività che il ricorrente avrebbe svolto a favore dell'organizzazione PMOI. Il documento – oltre ad elencare manifestazioni risalenti agli anni 2017, 2018 e 2019, delle quali il ricorrente non avrebbe mai riferito – rappresenta un documento di parte redatto da una persona, come già evidenziato in precedenza, sconosciuta al ricorrente. Infine, l'ultimo scritto trasmesso dal ricorrente, ossia un'ulteriore lettera di AY del 1° settembre 2020, indica – in modo tardivo e completamente in contrasto con quanto asserito dal medesimo – che egli sarebbe stato perseguitato in Iran nel 2019, minando ulteriormente la sua credibilità.

### **E. 7.4**

Visto tutto quanto precede, le allegazioni del ricorrente in merito alle sue attività politiche in patria ed all'episodio che lo avrebbe indotto a lasciare il Paese sono da considerarsi inverosimili. Pertanto, il Tribunale non è tenuto ad analizzarne la rilevanza.

D-1713/2021 Pagina 22

### **E. 8.1**

In un secondo passo occorre esaminare l'asserita esistenza di un rischio di persecuzione riflessa del ricorrente a causa delle attività politiche del (...).

## **E. 8.2**

L'esistenza di una persecuzione riflessa viene ammessa quando i famigliari di una persona perseguitata sono esposti a rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. sentenze del TAF D-2487/2022 del 7 luglio 2022 consid. 7.4, D-295/2021 del 16 marzo 2022 consid. 5.3, D-7067/2017 del 19 novembre 2018 consid. 3.2). In tale ambito è necessario valutare l'intensità del rischio di esposizione a persecuzioni in funzione delle circostanze del caso concreto (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3; anche sentenza D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 6.2.1). Sarà rilevante ai sensi dell'asilo, allorché la persona che è toccata dalla persecuzione riflessa, è esposta a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi o deve temere che tali pregiudizi in un futuro prossimo e secondo un'elevata probabilità saranno causati (cfr. per la nozione di persecuzione riflessa la DTAF 2007/19 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. anche fra le altre la sentenza del Tribunale D-2511/2021 dell'8 febbraio 2022 consid. 8.2). Secondo la giurisprudenza la probabilità di essere vittima di una persecuzione riflessa è data soprattutto quando un membro della famiglia in fuga è ricercato e l'autorità ha motivo di presumere che qualcuno sia in contatto stretto con la persona ricercata (sentenza del TAF E-4140/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 5.4).

### **E. 8.3.1**

Nella fattispecie, non vi sono indizi che permettono di concludere all'esistenza di un fondato timore per il richiedente di subire, in un prossimo futuro, delle misure di persecuzione riflessa a cause del suo legame con il (...).

### **E. 8.3.2**

Il ricorrente ha menzionato più volte il (...) nell'esposizione del suo vissuto in Iran, in quanto egli sarebbe stato un attivista politico e simpatizzante dell'organizzazione PMOI (cfr. atto SEM 27/15 D93). A causa del suo attivismo egli sarebbe stato in carcere dal (...) per (...) anni e dal (...) per (...) anni (cfr. atto SEM 27/15 D88). A suo carico vi sarebbero state delle procedure penali seguite dall'incarceramento (cfr. atto SEM 27/15 D95-96). Tuttavia, egli, dal 2013, condurrebbe una vita normale in patria, oltre ad essere anche proprietario di un (...) (cfr. atto SEM 24/16 D12, D30). L'obiezione che il (...) sarebbe lasciato in pace dalle autorità in quanto anziano,

D-1713/2021 Pagina 23 come pure le asserite telefonate anonime nei suoi confronti per sapere se fosse ancora attivo, risultano poco credibili oltre a non essere supportate da alcun mezzo di prova (cfr. atto SEM 27/15 D99-101). Ad ogni modo, già solo il fatto che il (...) non sarebbe ricercato, anzi avrebbe presenziato alla perquisizione dei presunti agenti dei servizi segreti iraniani, sarebbe in contrasto con la definizione stessa di persecuzione riflessa. Invero, non si comprenderebbe in che modo il ricorrente rischierebbe dei seri pregiudizi in caso di ritorno in Iran a causa del (...). Oltretutto, come già constatato in precedenza (cfr. supra consid. 7.1.2), il ricorrente non ha mai avuto problemi con le autorità (cfr. atto SEM 24/16 D51) e tutti i suoi famigliari vivrebbero tutt'ora in Iran (cfr. atto SEM 24/16 31-32) e non avrebbero alcun problema (cfr. atto SEM 24/16 47).

## **E. 8.4**

Inoltre, visto l'obiezione in sede ricorsuale, si osserva come un eventuale persecuzione riflessa a causa di altri familiari risulta essere pretesuosa, in quanto – come specificato dall'insorgente stesso – lui e il (...) sarebbero stati gli unici membri della famiglia attivi politicamente (cfr. atto SEM 27/15 D102).

### **E. 8.5**

Di conseguenza, non si ravvisa nel caso di specie un fondato timore di persecuzione riflessa.

### **E. 9.1**

Nel prosieguo della sua impugnativa, l'insorgente reputa di adempire le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga. In particolare, egli ritiene che a causa del suo passato e delle attività politiche svolte in esilio per/a favore dell'organizzazione PMOI egli sarebbe tenuto sotto controllo dai servizi di sicurezza iraniani e in caso di ritorno in Iran rischierebbe di subire una persecuzione rilevante in materia d'asilo.

### **E. 9.2**

Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e con-

D-1713/2021 Pagina 24 cessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). Inoltre, l'art. 54 LAsi non autorizza il cumulo di motivi soggettivi insorti dopo la fuga con motivi di fuga o motivi esistenti prima della stessa, o ancora di motivi oggettivi insorti dopo la fuga, insufficienti, da soli, a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. ibidem).

### **E. 9.3**

In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni associate ad uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi).

### **E. 9.4.1**

Nella fattispecie, occorre innanzitutto ribadire come il ricorrente non abbia mai avuto problemi con le autorità prima del suo espatrio e che nemmeno è riuscito a rendere

verosimile che egli sia effettivamente ricercato. Dal suo arrivo in Svizzera il ricorrente ha riferito d'essere stato politicamente attivo, ciò che giustificerebbe, a suo dire, il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 7, n. 21).

#### **E. 9.4.2**

Egli, come dimostrato dai numerosi mezzi di prova versati agli atti, ha partecipato in Svizzera a diverse manifestazioni e azioni in favore dell'organizzazione PMOI (cfr. mdp n. 2, n. 3, n. 5, n. 6 - SEM; mdp n. 4 - ricorso; mdp n. 4, n. 5, n. 6 - replica del 28 giugno 2022). In particolare, ha inoltrato quattro mezzi di prova riguardanti la sua partecipazione ad una manifestazione contro le esecuzioni in Iran, che si è svolta (...), nella giornata mondiale contro le esecuzioni, ad ottobre 2020 (cfr. mdp n. 2, n. 3, n. 5, n. 6 - SEM). Ciononostante, non vi sono indizi che la partecipazione del richiedente a tale raduno abbia attirato l'attenzione delle autorità iraniane e che potrebbe farlo in futuro. Nemmeno le ulteriori partecipazioni e attività svolte (cfr. mdp n. 4 - replica) come pure gli screenshot di videochiamate (cfr. mdp n. 6 - replica) permettono di ritenere che egli sia una persona di spicco e che abbia raggiunto una vasta cerchia di seguaci da renderlo noto al regime iraniano. Inoltre, non si comprende come mai il ricorrente, il quale ha sempre sostenuto di aver concentrato la sua attività sul social-media, abbia

D-1713/2021 Pagina 25 trasmesso un solo mezzo di prova relativo ad uno suo account twitter (cfr. mdp n. 3 - SEM). Ad ogni modo, lo screenshot prodotto permette di constatare che appare unicamente il nome G. \_\_\_\_\_ e, quale nome utente, (...). Pertanto, alla luce di quanto trasmesso, egli non risulta identificabile. Oltretutto, anche le carenti conoscenze circa la struttura dell'organizzazione PMOI dei giovani in Svizzera e nel mondo (cfr. atto SEM 27/15 D38-42, 46- 49), rappresenta un forte indizio contro un suo particolare coinvolgimento. Nonostante indubbiamente lo si possa ritenere un simpatizzante, l'asserita attività politica svolta in Svizzera non permette al ricorrente di prevalersi di un profilo particolare che va oltre il quadro dell'opposizione di massa e che rappresenti una minaccia seria e concreta per il regime iraniano, tale da ammettere l'esistenza di un rischio di persecuzioni future.

#### **E. 9.4.3**

Di conseguenza, anche la censura volta all'ottenimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

#### **E. 10.1**

Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento del richiedente, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

#### **E. 10.2**

Il ricorrente sostiene nel gravame che, l'esecuzione del suo allontanamento rappresenterebbe una violazione delle rispettive garanzie costituzionali e convenzionali e potrebbe avere conseguenze pregiudizievoli irrimediabili.

#### **E. 11.1**

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

### **E. 11.2**

Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

D-1713/2021 Pagina 26

### **E. 12.1**

L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

### **E. 12.2**

Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Lo stato di fatto determinante è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

### **E. 13.1**

A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

### **E. 13.2**

Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l'Iran è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare

D-1713/2021 Pagina 27 l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3

CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura.

### **E. 13.3**

Ne consegue, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

### **E. 14.1**

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

### **E. 14.2**

La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).

### **E. 14.3**

Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iran, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro.

#### **E. 14.3.1**

In Iran non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenze del Tribunale D-6594/2020 del 21 aprile 2023 consid. 16.4.1; E-1717/2020 del 16 febbraio 2023 consid. 9.4.1 e D-3447/2021 del 19 dicembre 2022 consid. 9.4.2).

#### **E. 14.3.2**

Quanto alla situazione personale del ricorrente, va evidenziato che egli è nato e cresciuto a B.\_\_\_\_\_ (cfr. atto SEM 24/16 D11). Inoltre, l'interessato è uomo giovane, gode di buona salute ed ha una solida istruzione

D-1713/2021 Pagina 28 (cfr. atto SEM 26/16 D4, D17, 27/15 D3). Altresì, egli vanta un'esperienza professionale nel (...) del (...) (cfr. atto SEM 24/16 D23-25). Tale attività gli avrebbe permesso di mantenersi prima del suo espatrio (cfr. atto SEM 24/16 D29). Ad ogni modo, nel Paese d'origine egli può contare su una solida rete familiare, formata dalla madre, dai nonni e dallo zio materno (cfr. atto SEM 24/16 D31-32). Risultano pertanto dati i presupposti positivi per un reinserimento del ricorrente in patria.

### **E. 14.4**

Così, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).

#### **E. 15**

In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

#### **E. 16**

Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

#### **E. 17**

Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

#### **E. 18.1**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 4 aprile 2022 non sono rimosse le spese processuali.

#### **E. 18.2**

Con la medesima decisione incidentale il Tribunale ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 102m LAsi ed ha nominato la lic. iur. Fethiye Yalcin quale patrocinatrice d'ufficio.

#### **E. 18.3**

Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.-- ed i

D-1713/2021 Pagina 29 CHF 220.--, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra i CHF 100.-- e i CHF 150.-- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il Tribunale ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 1'350.--. L'indennità non comprende l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF.

#### **E. 19**

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1713/2021 Pagina 30 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-  
cia:  
1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La cassa del Tribunale  
verserà alla patrocinatrice del ricorrente un'inden-  
nità di complessivi CHF 1'350.-- a titolo  
di spese di patrocinio. 1. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità  
canto-  
nale competente.

La presidente del collegio: La cancelliera:

Chiara Piras Francesca Bertini-Tramèr

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.